

La legge contro il caporalato

Alessandro Millo

Dirigente dell'Ispezztorato territoriale del lavoro di Bologna (*)

(*) Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non vincolano in alcun modo l'amministrazione di appartenenza

- **CAPORALATO** = Reclutamento e sfruttamento
- la violazione del divieto di interposizione nel reclutamento dei lavoratori viene depenalizzata
- la normativa contro lo sfruttamento del lavoro viene contestualmente inasprita ed estesa
- l'intenzione è quella di assicurare una tutela più efficace, sostanziale e meno formalistica

La somministrazione di lavoro da parte di un soggetto non autorizzato è **irregolare** ed **illecita**



Ricorso da parte del lavoratore per costituzione del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell'utilizzatore privato

Responsabilità solidale dell'utilizzatore per eventuali inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori

Sanzione amministrativa di €. **50** x lavoratore x giornata, da un minimo €. **5000** fino ad un massimo di €. **50000**

art. 18, D.Lgs. n. 276/2003

(a seguito della depenalizzazione delle pene pecuniarie disposta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016)

SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE	sanzione amministrativa da	250 a 1 250 €.
SOMMINISTRAZIONE ILLECITA (*)	sanzione amministrativa da	5 000 a 50 000 €.
“FRAUDOLENTA (*)	Ammenda da	20€ x lav. x gg.
“ di minori (*)	arresto fino a 18 mesi <u>e</u> fino a	300 € x lav. x gg.
INTERMEDIAZIONE (*)	arresto fino a 6 mesi e ammenda da	1 500 a 7 500 €.
“ gratuita (*)	sanzione amministrativa da	5 000 a 10 000 €.
“ di minori (*)	arresto fino a 18 mesi <u>e</u> ammenda	fino a 45 000 €.
RICERCA E SELEZIONE o RICOL. (*)	sanzione amministrativa da	5 000 a 10 000 €.
“ gratuita (*)	sanzione amministrativa da	5 000 a 10 000 €.
DIVIETO DI LUCRO (art. 11)	arresto fino a 12 mesi <u>o</u> ammenda	2 500 a 6 000 €.
DICRIMINAZIONE (art. 10)	arresto da 15 gg. a 12 mesi <u>e/o</u>	154 a 1 549 €.
ANNUNCI ABUSIVI (art. 9)	sanzione amministrativa da	4 000 a 12 000 €.

(*) Oltre alla confisca del mezzo utilizzato

(art. 18 e 19 D.Lgs. n. 276/2003)

SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Chiunque approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori:

- 1) recluta manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento

è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato;

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la reclusione da 1 a 8 anni e la multa da €. 1000 a 2000

(art. 603-bis c.p.)

(come modificato dalla Legge n. 199/2016, in vigore dal 4/11/2016)

Costituiscono indici di sfruttamento :

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
- 2) la reiterata violazione della normativa su orario di lavoro, periodi di riposo ed aspettativa obbligatoria;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

(art. 603-bis c.p.)

(come modificato dalla Legge n. 199/2016, in vigore dal 4/11/2016)

Costituiscono circostanze aggravanti specifiche e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il numero di lavoratori reclutati superiore a tre;
- 2) la minore età di uno o più dei soggetti reclutati;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, per le caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro
(reclusione da 1,4 a 9 anni e multa da 666 a 1500)
(se violenza: da 6,8 a 12 anni e multa da 1333 a 2666)

(art. 603-bis c.p.)

(come modificato dalla Legge n. 199/2016, in vigore dal 4/11/2016)

La condanna comporta le seguenti pene accessorie:

- 1) interdizione dagli uffici direttivi di imprese ed enti;
- 2) interdizione dagli appalti e contratti pubblici;
- 3) interdizione da agevolazioni e finanziamenti pubblici.

(art. 603-ter c.p.)

(introdotto dall'art. 12, D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011)